

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER  
L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE FRESCO  
PASTORIZZATO E PRODOTTI DERIVATI CONFEZIONATI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella  
Sede Municipale del Comune di Carmignano di Brenta, in Piazza G. Marconi n.1;

**Tra**

il COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA c.f. /P.Iva \_\_\_\_\_ con  
sede in Carmignano di Brenta (Pd) Piazza Marconi n.1 nella persona del Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ il quale agisce non per sé ma in  
nome, per conto e rappresentanza del Comune, in seguito indicato "Comune" o "Concedente";

**e**

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare/legale rappresentante  
dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_, C.F. /P.Iva \_\_\_\_\_, di seguito indicata come  
"Concessionario",

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**PREMESSO**

- **che** con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Giunta Comunale ha approvato i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione in concessione di un'area pubblica sita in Via Don Milani per l'installazione di un distributore automatico di latte fresco pastorizzato e prodotti derivati, approvando altresì lo schema di convenzione;
- **che** con determinazione del Capo Area \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvato il Bando per l'assegnazione in concessione di un'area di proprietà comunale per l'installazione e la gestione di un distributore automatico di latte fresco pastorizzato e prodotti derivati confezionati;
- **che** con determinazione del Capo Area \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvato il verbale di gara, svoltasi in data \_\_\_\_\_ e si procedeva all'assegnazione della porzione di suolo pubblico per l'installazione di un distributore automatico di latte fresco pastorizzato e prodotti derivati confezionati all'impresa \_\_\_\_\_, risultata aggiudicataria;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Concessione di porzione di suolo pubblico**

Il Comune di Carmignano di Brenta, nella sua qualità di proprietario, concede in concessione al Concessionario \_\_\_\_\_, che accetta, una porzione di area pubblica di mq \_\_\_\_\_ (max. 10 mq.) sita nel Comune di Carmignano di Brenta in Via Don Milani, catastalmente censita al N.C.T. - Foglio 13° mappale 1179, per l'installazione di un distributore automatico di latte fresco pastorizzato e prodotti derivati confezionati.

La struttura dovrà essere collocata nell'area come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto (allegato 1).

Il Comune di Carmignano di Brenta dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte della ditta concessionaria, la quale resta pertanto sollevata da ogni evizione e pretesa di terzi.

### **Art. 2 Oneri a carico del Concessionario**

L'area sarà utilizzata esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale nonché dall'avviso pubblico.

La ditta concessionaria solleva il Comune di Carmignano di Brenta da ogni responsabilità relativa alla installazione, gestione, manutenzione del distributore e ripristino dei luoghi.

L'impresa concessionaria si impegna a:

- installare e porre in esercizio il distributore automatico di latte, previa acquisizione di idoneo titolo edilizio l'eventuale struttura protettiva di copertura dovrà essere compatibile con le attuali normative edilizie ed igienico sanitarie ed attuata previo ottenimento di eventuali titoli edilizi;
- mantenere efficiente il distributore provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria onde garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto nonché di qualità del prodotto erogato;
- assumersi tutti i costi di funzionamento e di gestione della struttura nonché le spese necessarie per l'installazione e il mantenimento in funzione del distributore automatico (compresi gli allacciamenti alle reti, contratti di utenza e pagamento delle relative utenze, costi di convenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia del distributore);
- presentare alla competente Azienda ULSS territoriale, a mezzo SUAP comunale, apposita pratica Scia di notifica sanitaria per l'attività di distributori automatici/comunicazione annuale di aggiornamento dei distributori automatici;
- assumersi il costo del canone annuo per la concessione del suolo pubblico dell'area sulla quale insiste il distributore;
- adottare nel corso della gestione, a propria cura e spese, le procedure di autocontrollo previste dalla legge;
- garantire il personale per le operazioni di approvvigionamento, manutenzione e pulizia del distributore del latte e della zona circostante il distributore;
- mantenere invariato il prezzo del latte per il primo anno dalla data di inizio dell'erogazione del servizio o per l'ulteriore periodo indicato nella domanda di partecipazione alla gara;
- smantellare la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero a recesso anticipato.

### **Art. 3 Durata della concessione**

La presente concessione ha durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario dovrà iniziare l'attività entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga su richiesta debitamente motivata.

Alla scadenza, la concessione termina di diritto, senza possibilità di rinnovo tacito e senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna tra le parti.

Il concessionario potrà richiedere, per iscritto, la proroga della concessione per il periodo di 3 (tre) anni. Il Comune, sulla base delle proprie valutazioni di opportunità e convenienza, potrà concedere la proroga con atto scritto.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, dandone avviso scritto motivato al Concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, con obbligo di rimuovere l'apparecchiatura e di rimettere in pristino l'area a verde entro il termine di cessazione dell'occupazione. Diversamente si procederà d'ufficio con addebito delle relative spese.

Al termine della concessione l'area dovrà essere riconsegnata al Comune libera dal manufatto, con obbligo per il concessionario di rimessa in pristino dell'area a verde e di rimozione di tutte le addizioni, modifiche o migliorie, salvo diverse e successive intese tra le parti. Della riconsegna dell'area verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

#### **Art. 4 Canone e pagamenti**

Il Concessionario è tenuto al pagamento annuale della tassa sull'occupazione di suolo pubblico (Tosap) in base alle tariffe vigenti, l'importo è calcolato in rapporto all'area effettivamente occupata dal basamento di appoggio della struttura e verrà corrisposto in un'unica rata annuale anticipata da versare al soggetto Riscossore per conto del Comune.

Il valore complessivo stimato della presente convenzione è pari al valore del canone Tosap calcolato sulla base delle dimensioni del basamento di appoggio del distributore di latte che verrà installato nell'area pubblica, e pertanto pari ad Euro \_\_\_\_\_;

#### **Art. 5 Cessione**

E' fatto espresso divieto di cessione della presente concessione fatto salvo il caso di cessione dell'intero ramo d'azienda.

#### **Art. 6 Cauzione e assicurazione**

Quale garanzia per la corretta esecuzione delle opere di ripristino, da eseguirsi entro la scadenza della convenzione, salvo diverse intese tra le parti, l'impresa concessionaria presta apposita fidejussione per l'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nella fidejussione, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, deve espressamente risultare:

- che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- che l'istituto emittente rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione e potrà essere svincolata dal Comune solo alla riconsegna dell'area della quale sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti;
- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Carmignano di Brenta.

Il concessionario inoltre, all'atto della stipula della presente convenzione, presenta copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, ivi compreso il Comune di Carmignano di Brenta, ed idonea polizza assicurativa per infortuni e danni in cui possano incorrere gli operatori del concessionario ed i clienti.

#### **Art. 7 Decadenza della concessione**

Il Comune risolve anticipatamente la concessione-convenzione in caso di gravi inadempienze imputabili al Concessionario.

Sono considerate, a tal fine, gravi inadempienze:

- la sospensione del servizio senza giustificato motivo da parte dell'impresa concessionaria per un periodo superiore a 3 mesi;
- le ripetute inadempienze alle clausole contrattuali;
- l'accertamento da parte dell'Azienda Ulss competente per territorio o di altri organi deputati al controllo, di gravi violazioni alle norme igieniche e di sicurezza;

- il reiterato mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In tutti i predetti casi la risoluzione unilaterale è preceduta da contestazione scritta degli addebiti con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per conformarsi o presentare eventuali osservazioni difensive, decorso inutilmente il quale si procederà a revocare la presente concessione- convenzione.

Il Comune provvede ad incamerare la fidejussione.

Il Comune ha inoltre titolo a risolvere unilateralmente la concessione in caso di fallimento o in presenza di procedure fallimentari/concorsuali del concessionario.

Per la riconsegna dell'area si rinvia all'art. 3 che precede.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in ogni momento la concessione, qualora l'area occorra per motivi di pubblica utilità, senza che per tale fatto la Concessionaria possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di tre mesi.

### **Art. 8 Controversie**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza è del Foro di Padova.

### **Art. 9 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di gara oltre che alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

### **Art. 10 Registrazione**

Gli impegni presi tra le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, non comportano alcun onere finanziario per l'Amministrazione Comunale in quanto ogni onere inerente e conseguente è a carico della ditta concessionaria. Le eventuali spese di registrazione della presente concessione saranno pertanto sostenute interamente dall'impresa concessionaria.

Il Comune di Carmignano di Brenta

Il Concessionario

---

---